

# **REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO**

(emanato con D.R. n. 104 del 06.02.2003)

## **CAPO I**

### Articolo 1

- 1 Il presente regolamento disciplina l’affidamento a personale esterno all’Ateneo degli incarichi di consulenza, collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa.
- 2 Gli incarichi di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni d’opera ai sensi degli art. 2222 e ss. del Cod. civ.

### Articolo 2

- 1 Gli incarichi, di lavoro autonomo vengono conferiti quando non sia possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale interno ovvero quando l’attività da svolgere non rientri nella normale organizzazione dell’Ateneo.
- 2 Il conferimento degli incarichi medesimi è altresì consentito quando una determinata attività richieda conoscenze ed esperienze eccedenti quelle normali del personale interno ovvero presupponga iscrizione ad albi professionali.

### Articolo 3

1. L’Università può conferire i seguenti incarichi: a) di collaborazione coordinata e continuativa; b) di consulenza professionale; c) di prestazione occasionale.

## **CAPO II**

### **Collaborazione coordinata e continuativa**

### Articolo 4

- 1 La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla struttura richiedente.
- 2 La collaborazione, non esclusiva, deve essere prestata personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, e deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura universitaria.

### Articolo 5

- 1 In presenza delle condizioni indicate all’art. 2, gli incarichi vengono conferiti a soggetti valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall’incarico, sulla base dei titoli e a seguito, di eventuale colloquio.
- 2 Il punteggio della valutazione comparativa, espresso in centesimi, deve essere equamente ripartito tra i titoli ed il colloquio, formulando adeguata motivazione in base alla figura professionale richiesta.

### Articolo 6

- 1 La richiesta di autorizzazione ad attivare la procedura di conferimento, dell’incarico deve indicare: a) l’oggetto

della prestazione, in relazione alle precise esigenze organizzative che giustificano l'incarico; b) la durata della prestazione e l'importo lordo del corrispettivo previsto; c) i requisiti di ammissione e i criteri della valutazione comparativa; d) i finanziamenti su cui grava la spesa.

2 L'autorizzazione è deliberata dall'organo collegiale della struttura nel cui interesse l'incarico deve essere espletato.

#### Articolo 7

1 La durata della collaborazione non può eccedere i 12 mesi continuativi.

2 Per esigenze connesse con lo sviluppo di progetti di formazione o ricerca possono essere conferiti incarichi a personale di comprovata esperienza con le modalità di cui al presente regolamento.

3 Il conferimento di incarichi deve rientrare nell'apposita voce di spesa del progetto relativamente all'attività di formazione e/o ricerca.

4 Gli oneri relativi al conferimento di tali incarichi devono essere posti a carico dei finanziamenti dei progetti interessati.

5 La durata del contratto non può essere superiore a quella del progetto di formazione e/o ricerca. Nel caso di un progetto pluriennale con finanziamento annuale, il contratto ha durata annuale,

ferma restando la possibilità di rinnovo, per accordo espresso delle parti e previa verificadell'attività svolta, limitatamente alla durata complessiva del progetto. Nel contratto deve essere precisato l'oggetto della prestazione con specifico riferimento al programma di attività di formazione e/o ricerca finanziata.

#### Articolo 8

1 Il corrispettivo della collaborazione è determinato, sulla base delle caratteristiche della attività da espletare, delle capacità professionale necessarie e dell'impegno richiesto.

2 Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico ad esclusione delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio, sostenute per trasferte che si rendano necessarie, preventivamente autorizzate dal responsabile della struttura.

3 Per il rimborso delle spese si applica quanto previsto in tema di missione dei dipendenti dell'Università, con esclusione con ogni forma di indennità forfetaria.

#### Articolo 9

1 La procedura di valutazione comparativa per la scelta del collaboratore effettuata dalla struttura universitaria proponente, a seguito di pubblicazione d apposito avviso, da predisporre secondo lo schema allegato al presente regolamento (Allegato n. 1).

2 All'avviso deve essere data pubblicità con l'affissione, per almeno, 20 giorni, all'albo dell'Università, e con l'inserimento, nel sito web dell'Università ed eventualmente pubblicato su un quotidiano di rilevanza regionale.

#### Articolo 10

1 Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato da sottoscrivere prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il responsabile della struttura proponente.

2 Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e le modalità di corresponsione del corrispettivo, il luogo di espletamento dell'attività, la previsione di clausola risolutiva, secondo lo schema allegato, al presente regolamento (Allegato n. 2).

3 E' fatto divieto di affidare al collaboratore compiti diversi da quelli oggetto del contratto.

4 E' fatto divieto di affidare incarichi a personale dipendente dell'Università, ai titolari di assegni di ricerca e ai dottorandi di ricerca in attività presso l'Università nonché ai titolari di altri contratti di diritto privato con la stessa università aventi quali oggetto, in tutto o in parte, attività lavorative.

5 Qualora l'incarico sia affidato a dipendente di amministrazione pubblica, soggetto a regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165, deve previamente essere acquisita l'autorizzazione dell'amministrazione di

appartenenza .

#### Articolo 11

1. Gli incarichi di collaborazione non sono, rinnovabili, mentre sono, prorogabili quelli legati ai progetti di formazione e ricerca di cui all'art. 7 del presente regolamento.

#### Articolo 12

- 1 Il compenso viene erogato a seguito di accertamento, da parte del responsabile della struttura, della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
- 2 La struttura universitaria predispone, contestualmente al pagamento, il prospetto, per l'interessato, dei conteggi delle ritenute IRPEF, applicate per scaglioni di reddito annuo rapportati al periodo per il quale si corrisponde il compenso, nonché delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
- 3 Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi e le conseguenti attività delle strutture universitarie saranno definiti dall'amministrazione universitaria in relazione alla vigente normativa in materia.

#### Articolo 13

- 1 Le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore, comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione.
- 2 Le sospensioni dell'attività del collaboratore, che, nel complesso, raggiungano un terzo della durata contrattuale, comportano, la risoluzione del contratto.
- 3 Quando la collaborazione si inserisce in un progetto di ricerca, o in altra attività programmata, il termine di scadenza del progetto o dell'attività programmata, comporta la scadenza automatica del contratto di collaborazione.

#### Articolo 14

- 1 In caso di malattia, infortunio e maternità la prestazione del collaboratore inesigibile e si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 13.
- 2 Alle collaboratrici in maternità si applica la relativa disciplina previdenziale e assistenziale.

#### Articolo 15

1. Alla scadenza del periodo di astensione obbligatoria e al termine, della sospensione per malattia o infortunio, il responsabile della struttura, in relazione alla prestazione contrattuale, all'attività già espletata ed a quella ancora da espletare, stabilisce, in alternativa, di: a) autorizzare la prosecuzione dell'attività fino al termine della durata contrattuale; b) autorizzare la prosecuzione della attività oltre il termine della durata contrattuale per un periodo pari alla sospensione; c) risolvere il contratto.

#### Articolo 16

1. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

#### Articolo 17

1. I responsabili delle strutture, presso cui operano i collaboratori, rispondono, personalmente e patrimonialmente, di una utilizzazione dei collaboratori medesima diversa da quella di lavoro, autonomo.

#### Articolo 18

1 In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori, è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

2 Per eventuali infortuni occorsi ai collaboratori nei locali della struttura, il responsabile procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

#### Articolo 19

1 I contratti di collaborazione stipulati devono essere trasmessi in copia all'amministrazione centrale dell'Università entro, sette giorni dalla stipula.

2 Le strutture sono altresì tenute a comunicare le eventuali interruzioni, proroghe o risoluzioni anticipate dei contratti.

3 L'amministrazione centrale, ai sensi delle disposizioni vigenti, provvede a trasmettere semestralmente alla presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della formazione Pubblica -un elenco nel quale sono indicati i nominativi dei collaboratori esterni, le ragioni dell'incarico ed i compensi percepiti.

#### Articolo 20

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicano gli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

#### Articolo 21

1. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente capo, si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

### **CAPO III Consulenza Professionale**

#### Articolo 22

1. La consulenza professionale consiste in una prestazione d'opera intellettuale, svolta da soggetti, in possesso di partita IVA, che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione o da esperti di comprovata qualificazione risultante da documentato curriculum. Essa è consentita quale attività strumentale, di supporto alle strutture dell'Università, fermo restando il disposto dell'art. 2 del presente regolamento.

#### Articolo 23

1. La richiesta di autorizzazione a conferire l'incarico di consulenza professionale deve indicare: a) l'oggetto della consulenza-in relazione alle precise esigenze che giustificano l'incarico;  
b) le motivazioni che hanno determinato la individuazione del professionista e la dichiarazione che egli è professionalmente qualificato a svolgere la consulenza; c) l'albo o l'elenco professionale, se previsto dalle norme vigenti, presso cui è iscritto il professionista prescelto; d) di finanziamenti su cui grava la spesa; e) la dichiarazione del

proponente di non aver avuto, negli ultimi due anni, rapporti privati di collaborazione, professionale con il professionista proposto. L'autorizzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

#### Articolo 24

1 Il conferimento dell'incarico di consulenza professionale viene comunicato con lettera raccomandata del responsabile della struttura. In essa sono indicati: l'oggetto della prestazione; l'entità del corrispettivo e il termine, entro cui la consulenza deve essere fornita.

2 Una copia della lettera deve, essere restituita dal professionista, controfirmata per accettazione dell'incarico. Dopo l'accettazione, una copia della lettera d'incarico deve essere trasmessa all'amministrazione centrale per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 19.

#### Articolo 25

1. La liquidazione del compenso - di cui non è consentita alcuna anticipazione è disposta dopo la consegna alla struttura, in forma definitiva, dei risultati della consulenza, svolta secondo le modalità pattuite, e dopo la verifica e l'espressa dichiarazione del responsabile della struttura dell'esatto adempimento della prestazione.

#### Articolo 26

1. La consulenza professionale non è resa, di norma, presso i locali dell'Università.

#### Articolo 27

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

### **CAPO IV Prestazione occasionale**

#### Articolo 28

1 Per prestazione occasionale si intende quella avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati, al di fuori delle ipotesi di cui ai capi II e III. Il conseguente rapporto di lavoro autonomo si estingue con il raggiungimento del risultato per il quale esso è stato instaurato.

2 La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa. e deve essere espletata entro il termine massimo di 30 giorni dal conferimento dell'incarico nel corso dell'anno solare.

#### Articolo 29

1. La prestazione occasionale può essere richiesta sempre, che esistano le condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

#### Articolo 30

1 La richiesta di autorizzazione a conferire l'incarico di prestazione occasionale deve indicare: a) l'oggetto della prestazione, in relazione alle precise esigenze organizzative che la richiedono, ed il termine massimo entro cui deve essere espletata; b) le motivazioni della individuazione del prestatore d'opera e la dichiarazione che egli è professionalmente qualificato a svolgere la prestazione; c) i finanziamenti su cui grava la spesa; d) la dichiarazione del proponente di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti lavorativi privati con il soggetto proposto.

2 L'autorizzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

#### Articolo 31

1 Il conferimento dell'incarico avviene con contratto di diritto privato, da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il responsabile della struttura.

2 Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto della prestazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, la previsione di clausola risolutiva, secondo lo schema allegato al presente regolamento. (Allegato 3)

#### Articolo 32

1. Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto ed il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non deve essere superiore ad €5.000,00

#### Articolo 33

1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avviene su presentazione di nota di debito di fattura, da parte del soggetto incaricato, e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione.

#### Articolo 34

1 Gli incarichi di prestazione occasionale a personale dell'Università sono consentiti, previa espressa autorizzazione degli organi competenti.

2 Per l'incarico di prestazione occasionale a dipendente di amministrazione pubblica, soggetto a regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165 deve preventivamente essere acquisita l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

#### Articolo 35

1 E' consentito richiedere prestazioni occasionali a soggetti che abbiano già stipulato con l'Ateneo contratti di analoga natura, sempre che, tra una prestazione e l'altra, trascorra un tempo tale da escludere la configurazione di un rapporto continuativo, comunque non inferiore a 120 giorni.

2 I responsabili della struttura sono personalmente e patrimonialmente responsabili per gli effetti derivanti dalla inosservanza della presente disposizione.

#### Articolo 36

1. Non è consentito richiedere prestazioni occasionali a soggetti con i quali il proponente abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali di natura privata. A tal fine il proponente deve rilasciare l'apposita dichiarazione di cui all'art. 30, comma 1, lett. d) del presente regolamento.

Articolo 37

1. Alla prestazione occasionale si applicano gli artt. 19 e 20 del capo II del presente regolamento, nonché gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Articolo 38

- 1 Le norme di cui al presente regolamento si applicano ai centri autonomi di spesa.
- 2 Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione di cui agli artt. 6, 23 e 30 si intendono attribuite agli organi collegiali dei centri autonomi di spesa.

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo dell'Ateneo.

IL RETTORE (f.to prof.

Gennaro Ferrara)

Allegato 1)



# Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

(Struttura) .....

## AVVISO PUBBLICO

In esecuzione della delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

adottata da (struttura) \_\_\_\_\_ ed in  
applicazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte di strutture  
dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, emanato con D.R.

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **E' INDETTA**

una procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso (struttura) \_\_\_\_\_

### **Art. 1**

La procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, è intesa, a selezionare un soggetto disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento del seguente incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la struttura sopra indicata:

### **Art. 2**

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura ed in coordinamento con essa.

### **Art. 3**

La durata della collaborazione, di mesi \_\_\_\_\_ prevede un corrispettivo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del Collaboratore.

### **Art. 4**

I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono:

Art. 5

Il punteggio riservato ai titoli è \_\_\_\_\_.

Sono titoli valutabili:

Il punteggio riservato al colloquio è: \_\_\_\_\_.

Il colloquio verterà su:

Art. 6

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il Regolamento citato in premessa.

Art. 7

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ allegando alla stessa dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, le votazioni conseguite e quant'altro si ritenga utile in riferimento ai titoli valutabili.

Art. 8

La Commissione, composta di 3 esperti, coadiuvata da un segretario verbalizzante, nominata dal responsabile della struttura, formula la graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati.

La valutazione dei titoli precede il colloquio.

A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.

Art. 9 Luogo, giorno ed ora del colloquio vengono resi noti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio eletto per la selezione.

Art. 10

Il responsabile della struttura, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e stipula il contratto con il/i soggetto/i utilmente collocati in graduatoria.

Napoli . .....

**IL RESPONSABILE**

Allegato 2)



**Università degli Studi di Napoli  
“Parthenope”**

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA:**

**TRA**

Il (struttura) \_\_\_\_\_ rappresentata  
dal Prof. (responsabile della struttura) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
domiciliato per la carica presso la citata struttura, autorizzato alla stipula del presente contratto con  
delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ adottata dal \_\_\_\_\_

**E ..... sig./dott.**

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Domiciliato in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_)

**PREMESSO**

che il (struttura dell'Università) \_\_\_\_\_  
intende stipulare un contratto, di collaborazione coordinata e continuativa, così come  
definito dal Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo emanato  
con D.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;  
che è stata espletata apposita procedura di valutazione comparativa a seguito della quale  
è risultato primo in graduatoria il sig./dott. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

che il sig./dott. \_\_\_\_\_ ha

accettato di espletare una collaborazione coordinata e continuativa il cui oggetto ed il

cui compenso sono di seguito indicati;

che il sig./dott. \_\_\_\_\_ ha

fornito i dati soggettivi necessari per l'applicazione delle vigenti norme fiscali,  
previdenziali e assistenziali;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

Il (struttura universitaria) \_\_\_\_\_ conferisce al  
sig./dott \_\_\_\_\_ l'incarico di collaborazione  
coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente  
attività: (specificare dettagliatamente) \_\_\_\_\_

#### **Art. 2**

La durata del presente contratto è di mesi \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data di stipulazione.

Il corrispettivo è determinato in riferimento alla natura della prestazione, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto -viene fissato in complessivi Euro \_\_\_\_\_ al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da lui dovute, da liquidarsi in n. \_\_\_\_\_ rate (mensili, bimestrali, trimestrali, ecc.) mediante acconti periodici rapportati alla prestazione fornita.

Il corrispettivo verrà liquidato a seguito di accertamento, da parte del responsabile del (struttura)

\_\_\_\_\_ o di suo delegato, della proficua prestazione resa dal sig./dott \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nel periodo di riferimento.

### **Art 3**

Le parti riconoscono e danno atto che il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del c.c. Il corrispettivo di cui all'art. 2, ai fini fiscali, è assimilato ai redditi da lavoro dipendente. All'atto dell'erogazione del corrispettivo o degli acconti il committente opererà a carico del collaboratore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni progressivi sul corrispettivo medesimo così come previsto dalle vigenti norme fiscali.

### **Art. 4**

La prestazione lavorativa verrà resa personalmente dal sig./dott \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo collaboratore l'esecuzione del contratto senza osservanza di specifici orari, in piena autonomia lavorativa; il collaboratore non potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle sue prestazioni.

Le parti convengono e danno atto che il rapporto che si instaura con il presente contratto non è esclusivo tal che il collaboratore è libero di prestare la propria attività sia autonoma che subordinata, anche a favore di terzi.

### **Art. 5**

Il corrispettivo per l'opera prestata si intende onnicomprensivo delle spese di qualsiasi natura che il collaboratore dovesse sostenere per l'espletamento della sua opera. Al collaboratore compete il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per le trasferte che, concordemente con la struttura, fossero ritenute necessarie ai fini dell'espletamento del presente contratto. Le spese di vitto e alloggio verranno rimborsate nei limiti previsti per il personale dipendente dell'Università.

### **Art. 6**

L'attività di collaborazione sarà organizzata ed espletata in funzione delle finalità predeterminate dalla struttura, delle sue necessità organizzative ed in coordinamento con la stessa. Il collaboratore fornirà alla struttura tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel modo migliore l'attività affidatagli. Il collaboratore potrà utilizzare locali ed attrezzature messe a disposizione dalla struttura attenendosi alle disposizioni impartite relative alla sicurezza sul luogo di lavoro e sulla buona conservazione e funzionalità dei beni e degli strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento di eventuali danni a lui imputabili.

#### **Art. 7**

All'atto del pagamento del corrispettivo la struttura rilascerà al collaboratore idoneo documento riportante i conteggi delle ritenute IRPEF applicate per scaglioni di reddito annuo rapportati al periodo per il quale il corrispettivo viene pagato.

I conteggi terranno conto delle addizionali regionali, provinciali e comunali nonché delle detrazioni del reddito e per carichi di famiglia ove esistenti.

La struttura procederà inoltre al conguaglio d'imposta e rilascerà il modello CUD nei termini fissati dalle norme vigenti.

Il prospetto degli emolumenti indicherà altresì l'entità delle ritenute a carico del collaboratore, di cui ai successivi artt. 9 e 10.

#### **Art. 8**

A carico del collaboratore grava la ritenuta previdenziale per l'iscrizione al fondo della gestione separata dell'INPS nella misura fissata dalle norme vigenti. L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" provvederà a versare i contributi dovuti al predetto istituto curando gli adempimenti connessi al rapporto lavorativo.

#### **Art. 9**

A carico del collaboratore grava, nella misura fissata dalle norme vigenti, il premio INAIL per la

copertura assicurativa, del rischio derivante dall'attività oggetto del presente contratto.

L'Università si obbliga ad effettuare i versamenti del premio al citato ente curando gli adempimenti connessi al rapporto lavorativo.

#### **Art. 10**

In caso di malattia del collaboratore non vi è vincolo di prestazione per la durata della malattia.

#### **Art. 10 bis**

(Solo per collaboratrici)

In caso di maternità le parti convengono che l'attività contrattuale viene sospesa per il periodo di astensione obbligatorio. Si applica la relativa disciplina previdenziale ed assistenziale.

#### **Art. 11**

Per i periodi di sospensione per qualsiasi motivo dell'attività lavorativa non verrà corrisposto al collaboratore alcun compenso.

#### **Art. 12**

Le sospensioni per qualsiasi motivo dell'attività lavorativa che nel complesso raggiungono un terzo della durata contrattuale comportano la risoluzione del presente contratto. In tal caso al collaboratore è riconosciuto il pagamento della prestazione lavorativa fornita.

#### **Art. 13**

Il presente contratto non dà luogo ad alcun compenso per fine rapporto in qualsiasi modo denominato.

#### **Art. 14**

Il collaboratore si impegna ad espletare la sua attività lavorativa nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le informazioni ricevute sui rischi

presenti presso la struttura.

#### **Art. 15**

Il sig./dott. \_\_\_\_\_ dichiara di aver preso visione del citato Regolamento sul conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e di accettarne ogni sua disposizione. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviano al predetto regolamento ed all'art. 2222 e seguenti del c.c.

#### **Art. 16**

Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.

#### **Art. 17**

Il collaboratore, ai sensi della L. n. 675/1996, dà il proprio consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici.

#### **Art. 18**

In caso di controversia è competente il Foro di Napoli.

#### **Art. 19**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese di chi ne abbia interesse.

Le spese di bollo relative al presente contratto sono a carico del collaboratore senza possibilità di rivalsa.

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA IL COLLABORATORE**

Il collaboratore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del c.c., di approvare specificamente le condizioni di cui ai precedenti artt. 10, 10 bis, 11, 12, 13 e 15.

Allegato 3)



# Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE

**TRA**

Il (struttura) \_\_\_\_\_  
dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope” rappresentato dal prof./dott. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la citata struttura, autorizzato alla stipulazione del  
presente contratto con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

Il sig./dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato in  
\_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel.  
\_\_\_\_\_ ( c.f. \_\_\_\_\_ )

**PREMESSO**

che il (struttura) \_\_\_\_\_

giusta delibera sopra indicata, intende affidare un incarico di lavoro occasionale il cui oggetto ed il cui compenso sono successivamente indicati;

che il prof./dott. \_\_\_\_\_ (responsabile della struttura) ha individuato nella persona del sig./dott. \_\_\_\_\_

un soggetto professionalmente qualificato a svolgere la prestazione lavorativa che necessita al (struttura) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

che il prof./dott. \_\_\_\_\_ ha dichiarato, per quanto prescritto all'art. 30 del citato Regolamento, di non aver avuto con il sig./dott. \_\_\_\_\_ nei due anni precedenti la stipulazione del presente contratto rapporti lavorativi di natura privata;

che il sig./dott. \_\_\_\_\_ ha accettato di espletare attività di lavoro occasionale;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

(struttura) \_\_\_\_\_ conferisce al

sig./dott. \_\_\_\_\_

un incarico di lavoro occasionale per lo svolgimento della seguente attività (specificare precisamente):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **Art. 2**

Il corrispettivo per l'attività lavorativa è stato stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto in complessivi Euro \_\_\_\_\_ e sarà corrisposto previa accertamento della regolare esecuzione della prestazione. su presentazione di nota di debito o fattura. Esso si intende comprensivo delle spese di qualsiasi natura che il sig./dott. \_\_\_\_\_ dovesse sostenere per l'espletamento del lavoro.

### **Art. 3**

Il sig./dott. \_\_\_\_\_ dovrà portare a termine l'incarico entro \_\_\_\_\_ giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.

### **Art. 4**

La prestazione lavorativa dovrà essere resa personalmente dal sig./dott. \_\_\_\_\_ in piena autonomia e senza l'osservanza di specifici orari, nel contesto di un rapporto che non ha in alcun modo carattere di lavoro subordinato.

### **Art. 5**

In caso di inadempimento da parte del sig./dott. \_\_\_\_\_ il prof./dott \_\_\_\_\_ intima per iscritto di adempiere nel termine di \_\_\_\_\_ giorni. Decorso inutilmente detto termine il contratto è risolto di diritto.

### **Art. 6**

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del c.c.

**Art. 7**

Il presente contratto sarà registrato a cura e spese della parte che ne ha interesse. Le spese di bollo sono a carico del collaboratore.

**Art. 8**

In caso di controversie tra le parti è competente il Foro di Napoli. Napoli

.....

**FIRMA DEL COLLABORATORE FIRMA DEL DOCENTE**